

ALLEGATO C : SCHEMA CONTRATTO

INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL' ISTITUTO SCOLASTICO MEUCCI – “OFFICINE” VIA DEL FILARETE, 17 FIRENZE. **CIG: 7185821713. CUP: B14H17001080003**

Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all'importanza del lavoro.

Il progettista provvederà altresì ad effettuare tutta l'attività professionale ed a redigere tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri favorevoli degli enti preposti relativamente alla fase di progettazione esecutiva

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione compresa la predisposizione del PSC ex art. 100 del D.Lgs. 81/2008, il tutto da predisporre e consegnare unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo.

ARTICOLO 2 – Durata dell'incarico.

La durata complessiva per l'espletamento dell'incarico è fissata in 60 (sessanta) gg. naturali e consecutivi, così dettagliati:

- Progettazione di Fattibilità e Definitiva entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla firma del contratto;
- Progettazione Esecutiva entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del Progetto Definitivo.

Il professionista incaricato dovrà entro tale termine temporale consegnare il progetto esecutivo previa nuova approvazione, ove necessaria del progetto di fattibilità, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

In caso di ritardo sul tempo massimo di progettazione stabilito nel punto precedente, verrà applicata una penale pari al 1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo che verrà trattenuta sul saldo del compenso stabilito.

L'incarico subirà una interruzione nel tempo intercorrente fra la consegna del progetto definitivo e la sua approvazione da parte della stazione appaltante.

I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all'affidamento dell'incarico, ne disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione.

L'ultimazione di ognuna delle fasi progettuali verrà accertata e certificata con apposito verbale di

verifica e validazione del Responsabile del Procedimento in contraddittorio con l'Aggiudicatario, redatto ai sensi degli artt. dal 44 al 59 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo

Il corrispettivo, calcolato sulla base dell'importo stimato dei lavori, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è pari a Euro oltre CNPAIA E IVA 22%, come da offerta presentata.

Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente Contratto e da quanto precisato nell'offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell'amministrazione committente.

In caso di interruzione dell'incarico per risoluzione o rescissione del contratto d'appalto spetterà al professionista incaricato solo il pagamento dell'onorario in proporzione ai lavori eseguiti.

Non sono dovuti compensi, rimborsi indennità od altro per variazioni od addizioni al progetto che il progettista abbia eseguito senza averne avuto la regolare autorizzazione.

ARTICOLO 4- Documentazione tecnica

Presso la Stazione Appaltante è disponibile per il concorrente la documentazione tecnica cartacea relativa alla Valutazione progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco. Sarà cura del progettista verificare la corrispondenza fra la documentazione disponibile e i luoghi destinati alla realizzazione del progetto.

ARTICOLO 5 - Modalità di esecuzione del servizio

Nell'esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al relativo Regolamento di attuazione ex D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 6 - Obblighi dell'Aggiudicatario

Valgono per l'Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la Committente e con i terzi. L'Aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i., del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal

Responsabile del Procedimento. Egli è inoltre tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

L'aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo art. 21.

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante, per ogni livello di approfondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 (una) copia cartacea, 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1 (una) copia su supporto informatico modificabile.

ARTICOLO 7 - Proprietà dei progetti

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti resteranno di proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

ARTICOLO 8 - Modificazioni del progetto su richiesta della Committente

Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino all'approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Nell'eventualità, invece, che le modifiche, determinate da nuove o diverse esigenze ed autorizzate dalla Stazione Appaltante, richiedano cambiamenti nell'impostazione progettuale, al progettista spetterà un corrispettivo calcolato con i criteri previsti per le varianti in corso d'opera. Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un'insufficiente o errata previsione, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, il progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. Il progettista deve inoltre introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento

dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 9 - Incompatibilità

L'Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 10 - Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo al progettista per successivi incarichi di progettazioni o direzione dei lavori, né a pretendere corrispettivi per altri titoli.

ARTICOLO 11 - Riservatezza

Il progettista dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 22. Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, il progettista, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

ARTICOLO 12 - Pagamento

Il compenso, così come stabilito all'art. 4, è corrisposto nella misura del 30% alla consegna del progetto definitivo e il 70% alla approvazione del progetto esecutivo.

Il progettista, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del _____ con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Progettista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l'addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit spa).

ARTICOLO 13 - Cessione contratto e crediti, subappalto e cause di risoluzione e recesso.

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso Codice.

Il progettista non potrà avvalersi del subappalto fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 31 c.8 del codice.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di subappalto non autorizzato;

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice.

La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali è causa di recesso.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto all'Imprenditore di recedere dal contratto.

ARTICOLO 14 - Garanzia Definitiva e responsabilità

Il progettista è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente contratto e nel Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.

Il Progettista si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza del presente incarico, lasciando indenne la Stazione Appaltante e a tal fine ha presentato una cauzione definitiva, ai sensi dell'Art. 103 del codice, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale mediante

ARTICOLO 15- Norme regolatrici

Il progettista si obbliga altresì a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 16 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico del professionista senza alcuna possibilità di rivalsa.

La presente scrittura privata, sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte che ne farà richiesta.

ARTICOLO 17 - Penali

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, sarà applicata una penale, ai sensi dell'art. 257 del D.P.R. 207/2010, in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale.

Nel caso in cui il ritardo dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione o nel caso in cui le penali

previste eccedano il limite massimo del 10% dell'importo della relativa prestazione, la Committente potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno al progettista.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

ARTICOLO 18 - Proroghe

Il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili al progettista.

La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

ARTICOLO 19 - Polizza assicurativa del Progettista

Il progettista dichiara di essere in possesso della polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, stipulata conn. .

ARTICOLO 20 - Responsabilità

Il progettista è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente contratto, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.

Dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte e sarà responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

ARTICOLO 21 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 22- Codici di comportamento

Il Progettista dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

ARTICOLO 23 - Condizioni generali di contratto

Il progettista con la firma del presente contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Contratto e nel Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

ARTICOLO 24 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Firenze.